



COMUNE DI MONTEVIALE

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 25.06.2018

Modificato con delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2022

ART. 1 - DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso occasionale dei locali di proprietà comunale al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche di favorire l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

2. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

ART. 2 - LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Le strutture comunali, oggetto di concessione, si suddividono, previo rilascio di apposita autorizzazione e precisamente:

Centro Diurno
Sala c/o campo sportivo
Sale seminterrato complesso scolastico
Aula magna

2. L'uso temporaneo degli immobili comunali, già concessi in uso ad associazioni, potrà essere autorizzato, previa richiesta da presentarsi al Comune e previa acquisizione, da parte di quest'ultimo, di dichiarazione di non utilizzo del locale da parte dell'associazione comodataria.

ART. 3 – SOGGETTI CONCESSIONARI

1. Il Comune, in particolare, concede l'utilizzo temporaneo della sale comunali in favore di:

- enti pubblici e assimilati;
- partiti, associazioni o gruppi aventi finalità politiche;
- associazioni riconosciute e non, operanti nel campo sociale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo, religioso, sindacale senza fine di lucro, purchè dotate di un proprio Statuto e previa individuazione di un soggetto referente, maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali di un Comune italiano;
- privati cittadini, maggiorenni e iscritti nelle liste elettorali, prioritariamente residenti a Monteviale o società, prioritariamente aventi sede legale a Monteviale, anche a scopo di lucro.

2. Nel concedere l'uso temporaneo degli immobili si seguirà il seguente ordine di priorità:

- attività organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- attività organizzate dalle associazioni e/o società per lo svolgimento di attività previste nelle proprie finalità statutarie;
- attività organizzate dalle scuole locali di ogni ordine e grado di Monteviale con richiesta formalmente presentata dalla Direzione didattica;
- attività organizzate da privati cittadini;
- partiti o gruppi politici locali

3. In presenza di più richieste vale l'ordine cronologico di presentazione. Hanno comunque precedenza assoluta le attività organizzate dall'Amministrazione.

4. Il rilascio delle autorizzazioni è affidato al Responsabile del servizio competente ossia al responsabile del procedimento. Il ricevimento e l'istruttoria delle richieste, la custodia, la consegna e riconsegna delle chiavi è affidata all'ufficio comunale incaricato.

ART. 4 - USO TEMPORANEO DI IMMOBILI

1. Per usufruire dell'immobile è necessario che la richiesta venga presentata su apposito modulo e inoltrata al Comune di Monteviale con anticipo almeno di 7 giorni sulla data di utilizzo e dovrà contenere un nominativo del referente/responsabile cui fare riferimento in caso di necessità anche durante l'uso dell'immobile.

2. L'autorizzazione rilasciata è da riferirsi alla sola giornata richiesta. Il ritiro anticipato delle chiavi non consente titolo di accesso ai locali al di fuori del periodo per il quale è stato concesso l'uso.

3. Le chiavi per l'utilizzo dei locali saranno consegnate e ritirate direttamente da chi ha presentato la domanda di utilizzo ovvero da persona munita di delega, con copia del documento di riconoscimento sia del delegante sia del delegato, il giorno lavorativo antecedente l'utilizzo, previo accordo telefonico con il personale dell'ufficio preposto, e dovranno essere riconsegnate entro le ore 10,00 del primo giorno non festivo dopo l'utilizzo.

4. L'autorizzazione verrà rilasciata al richiedente previa esibizione della ricevuta di versamento al Comune della quota a carico.

5. Il richiedente potrà, con un'unica richiesta, chiedere l'utilizzo per un massimo di quattro giornate consecutive di uno stesso locale. Qualora le giornate siano maggiori di quattro, il Responsabile del servizio acquisirà un parere, mediante informazione, della Giunta comunale che si esprimerà valutando l'opportunità, delle attività in programma, e la necessità di permettere l'uso dei locali ad un maggior numero possibile di richiedenti.

6. L'autorizzazione all'uso delle sale è richiesta e rilasciata indipendentemente dalle altre autorizzazioni eventualmente necessarie per le varie attività.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE

1. Le Associazioni o le Società che intendono utilizzare in via continuativa e per tutto l'anno le sale riunioni degli immobili di proprietà comunale, dovranno far pervenire apposita domanda scritta entro il 30 novembre di ogni anno.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale Rappresentante;
- b) la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;
- c) il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere specificandone le finalità;
- d) l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione con giorni e orari di utilizzo;
- e) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;
- f) dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature

eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;

- g) dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
- h) impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti.

3. L'Amministrazione comunale valuterà di anno in anno le richieste di utilizzo pervenute, garantendo possibilmente la continuità nei giorni e orari alle associazioni o gruppi che abbiano già utilizzato il locale nell'anno precedente.

4. Eventuali nuove richieste di utilizzo giacenti saranno valutate dall'Amministrazione comunale e compatibilmente con la disponibilità dei locali, si provvederà all'assegnazione.

5. I Capigruppo consiliari per i Gruppi Politici presenti in Consiglio, su domanda presentata all'inizio del mandato, avranno titolo prioritario nella assegnazione continuativa e per tutto l'anno delle sale riunioni.

6. Per tutti gli altri gruppi politici le sale sono concedibili saltuariamente e non più di quattro volte in un anno solare e con pagamento di tariffa intera.

ART. 6 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario che abbia presentato richiesta ad uso continuativo, ai sensi dell'art. 5, può rinunciare all'utilizzo dei locali mediante comunicazione scritta da presentare al Comune entro 20 giorni prima dalla data di cessazione. In tal caso ha diritto al rimborso del canone pagato relativamente al periodo successivo alla data di cessazione, previa verifica che l'occupazione sia effettivamente cessata.

ART. 7 - REGOLE DA OSSERVARE NELL'USO DEI BENI E RELATIVE RESPONSABILITÀ

1. L'orario di utilizzo dei locali dati in uso non potrà eccedere le ore 24.00.

2. Nell'utilizzo degli spazi concessi vanno osservate le seguenti disposizioni generali:

- a) uso corretto e civile di beni e attrezzature e conservazione dello stato esistente;
- b) segnalazione immediata e tempestiva al Comune di eventuali danni provocati o disfunzioni accidentali riscontrate;
- c) presenza del soggetto concessionario o suo delegato nella struttura, per garantirne il corretto uso e l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento e dal provvedimento di concessione o dal contratto;
- d) rilascio dello spazio nello stato in cui è stato rilevato;
- e) uso dei soli spazi assegnati e non di eventuali pertinenze, se non espressamente concesso;
- f) obbligo di mantenere i locali in uso integri e puliti, rimuovendo eventuali rifiuti prodotti nel corso dell'utilizzo; di non arrecare danno agli arredi, apparecchiature e quant'altro si trovi negli stessi e di conservarli nelle stesse condizioni nelle quali sono stati consegnati;
- g) gli impianti (illuminazione, riscaldamento, audiovisione ed amplificazione, ecc.) devono essere spenti appena terminata l'iniziativa;
- h) è vietato fumare all'interno dei locali;

- i) è vietato arrecare disturbo ad altre attività eventualmente presenti all'interno dell'immobile;
- l) è vietato l'uso di superalcolici e sostanze illegali;
- m) è vietato arrecare disturbo alla quiete pubblica.

3. I concessionari non possono, se non espressamente autorizzati dal Comune, manomettere gli impianti della struttura concessa (riscaldamento, illuminazione, idraulico), produrre duplicati delle chiavi affidate.

4. All'interno dei locali è ammessa la semplice consumazione di cibi e bevande di proprietà degli utilizzatori. E' vietata qualsiasi forma di commercializzazione mediante pagamento per la predetta consumazione.

5. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti potranno essere inseriti negli atti di concessione dei singoli spazi. In ogni caso i soggetti concessionari sono obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possono derivare dall'uso dei locali di cui abbiano responsabilità.

ART. 8 - CAPIENZA DEI LOCALI E DIVIETI

1. Nell'utilizzo dei locali non può essere superato il numero di capienza per nessun titolo e per nessuna ragione, neppure per breve tempo. La capienza verrà indicata nell'atto di concessione.

2. Il richiedente l'autorizzazione è responsabile ad ogni effetto del rispetto di tale limitazione.

ART. 9 – USO GRATUITO

1. La Giunta comunale può disporre di concedere in uso gratuito gli immobili ad uso continuativo ad Associazioni locali e/o altri Soggetti con apposito provvedimento. La concessione a titolo gratuito costituisce concessione di beneficio economico ai sensi del vigente regolamento per la concessione di contributi ad associazioni e gruppi privati.

2. L'uso occasionale degli immobili è concesso a titolo gratuito per manifestazioni e attività promosse dal Comune o dallo stesso patrocinato.

3. L'Amministrazione comunale concede l'uso gratuito, previa richiesta, così come prevista dall'art. 4, anche ai seguenti soggetti:

- associazioni di Volontariato costituite ai sensi della L. 266/1991 e coop. Sociali di cui alla legge 381/1991 esistenti sul territorio comunale;
- gruppi consiliari per iniziative che abbiano ad oggetto lo svolgimento del mandato;
- associazioni culturali, assistenziali, sindacali, sportive, ricreative, religiose, senza fine di lucro riconosciute e non, raggruppamenti politici, fondazioni e/o loro articolazioni nazionali, con sede nel territorio comunale;
- riunioni, assemblee o iniziative scolastiche, degli studenti e dei genitori.

ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'uso temporaneo degli immobili è soggetto al pagamento della quota stabilita dalla Giunta comunale comprensiva del rimborso spese dei consumi utenze per ogni giorno di utilizzo.

L'importo delle tariffe potrà essere aggiornato in ogni momento dalla Giunta Comunale e, comunque, annualmente in base all'indice ISTAT.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione delle sale, l'Amministrazione comunale chiederà al concessionario la costituzione di una garanzia rapportata al valore del bene concesso in uso, stabilita nell'importo minimo di € 50,00.
2. Per le concessioni annuali alle associazioni e/o società deve da queste essere costituita apposita cauzione.

ART. 12 - PERIODO ELETTORALE

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L. 10.12.93, n. 515 e successive modificazioni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali le proprietà verranno messe a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti alla competizione elettorale, in eguale misura e senza oneri e con criterio di priorità rispetto ad ogni altro richiedente.

ART. 13 - RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Il Responsabile dell'Area, con apposito provvedimento motivato dovrà rigettare l'istanza qualora la richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento o qualora sia stata già revocata una concessione locali per mancata osservanza delle disposizioni regolamentari.

ART. 14 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione per motivi di ordine pubblico o in caso d'improrogabili necessità di utilizzo dei locali da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile e motivato giudizio, l'uso concesso ad uso continuativo, per motivi di interesse generale o per usi impropri e non corretti degli spazi, in caso di inosservanza/violazione dei divieti e inadempienza reiterata alle condizioni stabilite nell'atto di concessione o nel contratto o convenzione.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

1. Il richiedente autorizzato sarà ritenuto responsabile in solido di ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato alla proprietà, agli arredi ed agli impianti. Dovranno essere segnalate tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali anomalie che si dovessero riscontrare prima dell'utilizzo della sala.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli circa l'utilizzo delle proprietà oggetto del presente regolamento.
3. Chiunque faccia un uso diverso da quello dichiarato e autorizzato o non riconsegna la proprietà utilizzata nello stato in cui è stata consegnata sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:
Prima infrazione: divieto di accesso alle proprietà comunali per mesi DUE;
Seconda infrazione: divieto di accesso alle proprietà comunali per mesi DODICI;
Terza infrazione: esclusione a tempo indeterminato dal diritto di accesso alla proprietà

comunali.

Oltre al pagamento di eventuali danni riscontrati.

4. Il Comune di Monteviale declina ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi a cose o persone per effetto dell'utilizzo dei locali concessi in uso.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio successivamente all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.